

Pubblicato il 26/06/2020

N. 00375/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01679/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-*pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte, Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Accarino in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

contro

A.N.A.S. s.p.a., Prefettura Ufficio Territoriale del Governo - Salerno, Ministero dell'Interno - Roma, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Regione Campania, Comune di Ravello, Comune di Cetara, Comune di Vietri sul Mare, Comune di Furore, Comune di Minori, Comune

di Maiori, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Corbara non costituiti in giudizio;

Comune di Amalfi e Comune di Conca dei Marini, in persona del Sindaco in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Agosto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Positano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Lauretano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S.Giovanni 10;

Comune di Praiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune Atrani, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Agosto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-

-OMISSIS-a., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Codacons Campania O.N.L.U.S., in persona rappresentato e difeso

dagli avvocati Laura Clarizia, Matteo Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Clarizia in Salerno, via G.V. Quaranta n.5;

Codacons Campania O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Clarizia, Matteo Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza A.N.A.S. - Gruppo F.S. Italiane n.-OMISSIS- a firma del Responsabile Area compartimentale, ing. Aldo Castellari, e del Responsabile Coordinamento territoriale, Ing. Nicola Prisco, prot. n. CDG-0424070-P del 19/07/2019, mai comunicata e presumibilmente pubblicata sul sito A.N.A.S. in data successiva;

- dell'ordinanza di numero e data sconosciuti (forse coeva a quella di cui sub a) emessa congiuntamente da alcuni Comuni della Costa d'Amalfi, mai pubblicata né notificata agli interessati;

- degli Accordi Quadro del 10 gennaio 2019 e del 23 maggio 2019 intervenuti tra A.N.A.S., Prefettura di Salerno e Comuni della Costa d'Amalfi, di contenuto ignoto richiamati nell'ordinanza A.N.A.S. di contenuto ignoto;

- se ed in quanto occorrente, della relazione predisposta per conto dell'A.N.A.S. della IN.CO.SE.T. denominato "Analisi della compatibilità geometrica in relazione alla rete dei trasporti" di numero e data ignoti;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell'ordinanza A.N.A.S. - Gruppo F.S. Italiane n. -OMISSIS-a firma del Responsabile Area compartimentale, ing. Aldo Castellari, mai comunicata e depositata dall'A.N.A.S. in data successiva;
- degli Accordi Quadro del 10 gennaio 2019 e 23 settembre 2019, intervenuti tra A.N.A.S., Prefettura di Salerno e Comuni della Costa d'Amalfi, mai comunicati e depositati dall'A.N.A.S. in data successiva;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi, del Comune di Positano, del Comune di Praiano, del Comune di Conca dei Marini, del Comune di Atrani, dell'A.N.A.S., della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo - Salerno e del Ministero dell'Interno - Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori, collegati da remoto tramite "*Microsoft Teams*" come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, la domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati non appare suscettibile di favorevole apprezzamento atteso che:

- tali provvedimenti sono volti alla tutela di pubblici interessi (sicurezza stradale, fluidità della circolazione, sostenibilità dei flussi veicolari, regolare espletamento dei servizi di pubblico soccorso, di pronto intervento, di pubblica necessità e in generale dei collegamenti a servizio del territorio, tutela dell'ambiente, della salute, della vivibilità del territorio stesso) che risultano prevalenti rispetto agli interessi privati fatti valere dai ricorrenti;
- le ordinanze impugnate si inseriscono in un più ampio progetto, peraltro progressivamente attuato, di regolamentazione e modulazione della viabilità per una migliore gestione del traffico, destinato a concludersi con l'istituzione di una ZTL;

Considerato che resta comunque ferma la possibilità di un riesame, in sede amministrativa, dei provvedimenti impugnati alla luce degli interessi fatti valere e ai fini di un ancor più accurato contemperamento degli stessi con gli interessi pubblici sopra evidenziati che allo stato risultano comunque prevalenti;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), così dispone:

- respinge la domanda cautelare;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite "Microsoft Teams"):

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Esposito

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.